

premiare le corrispondenti aliquote di produzione eccedenti il caricamento minimo di ciascuna Azienda.

Per produzione utile agli effetti dei premi di cui sopra, si intenderà quella ordinaria perfezionata col pagamento di almeno un semestre di premio, escluse le assicurazioni temporanee, talune collettive o condizioni speciali, le sostituzioni e trasformazioni.

Tale disposizione abroga qualsiasi altra riguardante i premi alle Aziende per la produzione delle Assicurazioni Popolari.

2°) Ferma restando la base 7% del premio incremento incassi, il cui computo seguirà le norme e le modalità fissate con la circolare n. 353 del 2 aprile 1927, tale base sarà portata al 9%, 10%, all'11%, qualora la percentuale di conservazione dei contratti acquisiti e perfezionati nel precedente esercizio 1929 raggiunga alla fine del corrente anno rispettivamente l'80%, l'82%, l'84%.

Tale norma non è applicabile alla produzione popolare per la quale il premio

